



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice Delegato dott. Maria Cecilia Branca,

Vista la domanda depositata in data 17 novembre 2022 da COMANDINI ADRIO (C.F. CMNDRA52B18H542I) e da MALUCELLI CLELIA (C.F. MLCCLL57C57C573X), con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore (nel caso che occupa, dai debitori consumatori), ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

In via preliminare, tuttavia, è opportuno chiarire che sussistono i presupposti di ammissibilità della domanda congiunta, ex art. 66 CCII, di Malucelli e Comandini in quanto: i ricorrenti sono membri di un unico nucleo familiare (marito e moglie), conviventi (in Roncofreddo – FC – alla via Bassetta n. 3/M). La causa del sovraindebitamento, in base a quanto riferito, ha certamente origine comune e risiede, in via assolutamente prevalente, nell'attuale incapacità di fare fronte agli obblighi restitutori derivanti dall'avvenuta conclusione, negli anni, di numerosi contratti di finanziamento per fare fronte alle esigenze familiari.

Sussistono dunque i presupposti di cui agli artt. 65 segg. CCII, ferma la distinzione, nell'ambito della presente procedura, delle masse attive e passive di ciascun debitore.

Quanto alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 67 segg. CCII, si osserva quanto

segue.

- I ricorrenti sono pacificamente qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Entrambi risultano infatti pensionati; Comandini ha lavorato come dipendente dell'Università di Bologna, quale tecnico radiologo presso l'Ospedale Sant'Orsola, mentre la Malucelli ha svolto attività di Operatrice Socio Sanitaria.

Nessuno dei coniugi risulta avere mai esercitato attività di impresa commerciale.

- Non risulta inoltre che i ricorrenti siano già stato esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già fruito per due volte dell'esdebitazione.
- Risulta inequivocabilmente che i ricorrenti si trovino in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo ammonta ad Euro 103.457,05 circa.

A fronte di ciò, il patrimonio dei ricorrenti è composto come segue:

- 1) Proprietà di autovettura intestata a Clelia Malucelli, marca Peugeot, tipo 207, cilindrata 1.400, immatricolata nell'anno 2009, tg: DY065ED;
- 2) Credito di Adrio Comandini di Euro 6.100,00 nei confronti di Daniele Bragaglia, in favore del quale il ricorrente ebbe a concedere fideiussione bancaria a garanzia di un prestito. Non avendo il debitore principale adempiuto al proprio debito, il soggetto finanziatore ha escusso Comandini, che ha definito la vertenza mediante corresponsione della predetta somma, ad oggi non restituita da Bragaglia;
- 3) Pensione di invalidità di Malucelli Clelia, ammontante a circa Euro 291,00 mensili;
- 4) Pensione Inps di Comandini Adrio di circa Euro 1.589,00 netta mensile, su cui grava cessione del quinto mensile per Euro 312,00 e pignoramento dello stipendio per Euro 172,77;

- 5) Conto corrente bancario presso Credit Agricole, utilizzato per l'accreditamento delle pensioni e riportante, al 30 settembre 2022, un saldo attivo di Euro 4,07.

È dunque evidente che i ricorrenti non siano in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

- La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei debitori istanti.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- 1) di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- 2) dei beni che compongono il patrimonio,
- 3) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- 4) le pensioni dei debitori, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona dei Gestori dott. STEFANO MINGHETTI e avv. ANNA SALVATORE, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento, come sopra accennato, si rinviene l'ingente

ricorso a finanziamenti, nel corso degli anni, per fare fronte alle esigenze familiari. Come allegato dai ricorrenti, infatti, la Malucelli è stata pregiudicata nei suoi diritti successori dalle condotte di madre e sorella, che l'hanno sostanzialmente estromessa dalla successione paterna; ciò ha da un lato pregiudicato le condizioni di salute della Malucelli causandole ansia e stress, sì da renderla inabile al lavoro fin dal 2012, dall'altro ha "costretto" i coniugi a fare fronte a finanziamenti, soprattutto presso istituti di credito.

A ciò si aggiunge l'intervenuto sfratto per morosità, che ha costretto i coniugi a rinvenire una nuova abitazione in locazione, non avendo ad oggi ottenuto l'assegnazione di alloggio di edilizia abitativa agevolata, nonostante la domanda avanzata al competente ufficio comunale.

Tutto ciò è aggravato dall'avvenuta escussione della fideiussione che Comandini aveva rilasciato in favore di un amico, tal Daniele Bragaglia, che ad oggi non ha restituito la somma di Euro 6.100,00 che Comandini ha corrisposto.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza dei redditi da pensione percepiti e all'incapacità patrimoniale

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

I Gestori dell'OCC hanno attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 6.453,80 per compenso OCC e gestore ed € 926,17 per spese di procedura.

In merito al vaglio del merito creditizio:

I gestori hanno evidenziato che la situazione di sovraindebitamento è verosimilmente stata determinata anche da una errata valutazione da parte dei soggetti finanziatori del merito creditizio.

I finanziamenti accesi dai debitori, infatti, sono stati per lo più volte a ripianare pregresse passività collegate ad altri finanziamenti, con una conseguente presunta violazione di quanto previsto dall'art. 124 bis TUB.

In sostanza, infatti, mentre i ricorrenti sono stati costretti ad accedere a varie forme di credito al consumo per soddisfare le proprie esigenze quotidiane a fronte dei gravi motivi esposti (che escludono la sussistenza di colpa imputabile a questi), i soggetti finanziatori hanno contribuito ad aumentare l'esposizione debitoria, nella consapevolezza di pregressi finanziamenti e segnalazioni.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

- Integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC;
- Integrale pagamento dei crediti privilegiati;
- Pagamento in percentuale del 10% dei crediti chirografari;

Il tutto nell' arco temporale di 49 mesi.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che i ricorrenti abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave (come sopra esposto), ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

Vista la specifica richiesta dei debitori, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta anche la sospensione:

- Del prelievo della cessione volontaria di Euro 312,00 della pensione Inps 50000290 di Adrio Comandini, concessa in favore di IBL Banca S.p.a.;
- Del prelievo del pignoramento della pensione Inps n. 50000290 di Adrio Comandini per Euro 172,77 disposto in favore di IFIS NPL Investing S.p.a. nel proc. n. 917/21 R.G. Es.
- Del prelievo del pignoramento della pensione Inps n. 50000290 di Adrio Comandini disposto in favore di Itacapital S.r.l. nel proc. n. 678/22 R.G. Es.

Vista altresì la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

DICHIARA APERTA

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da COMANDINI ADRIO (C.F. CMNDRA52B18H542I) e da MALUCELLI CLELIA (C.F. MLCCLL57C57C573X),

DISPONE

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

SOSPENDE

fino all'esito del procedimento le procedure di seguito indicate:

- Prelievo della cessione volontaria di Euro 312,00 della pensione Inps 50000290 di Adrio Comandini, concessa in favore di IBL Banca S.p.a.;
- Prelievo del pignoramento della pensione Inps n. 50000290 di Adrio Comandini per Euro 172,77 disposto in favore di IFIS NPL Investing S.p.a. nel proc. n. 917/21 R.G. Es. Tribunale di Forlì;
- Prelievo del pignoramento della pensione Inps n. 50000290 di Adrio Comandini disposto in favore di Itacapital S.r.l. nel proc. n. 678/22 R.G. Es.;

DISPONE

fino all'esito del procedimento:

- divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
- divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte di creditori aventi titolo anteriore;
- divieto di compiere atti straordinaria amministrazione in assenza di preventiva autorizzazione del giudice;

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che, ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC, dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

DISPONE

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi

telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Forlì, 8 dicembre 2022

Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca